

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2024

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2320
L.r. 31/2008 art. 75 ter - Aggiornamento della tabella delle
categorie merceologiche ammesse alla vendita da parte
dell'imprenditore agricolo florovivaista

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, «Legge di orientamento per il settore agricolo» che ha introdotto una nuova disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo, che:

- consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica;
- i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
- i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
- prevede la specialità della disciplina in materia di vendita diretta, cui «continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114» sul commercio, salvo che «l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettiva azienda nell'anno solare precedente sia superiore a euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a euro 4.000.000 per le società».

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, così come modificata dalla Legge Regionale 18 giugno 2019, n. 11, che ha introdotto il Titolo VI bis - Disposizioni in materia di florovivaismo;

Considerato che la finalità del citato Titolo VI bis è quella di promuovere il settore florovivaistico e di favorirne la modernizzazione, nel quadro di riferimento normativo statale riferito alla figura dell'Imprenditore Agricolo professionale (IAP);

Visto in particolare l'art. 75 ter, relativo alle strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni, che elenca, al comma 2 lettera a), i prodotti agricoli e derivati facendo capo all'attività principale dell'imprenditore agricolo florovivaista e, al comma 2 lettera b), i prodotti complementari all'attività principale, e che prevede, al comma 3, la possibilità per la Giunta regionale di approvare disposizioni di maggior dettaglio dell'elenco merceologico di cui al comma 2;

Vista, inoltre, la Legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7, che ha modificato il numero 3) e 4) della lettera b) del comma 2 dell'art. 75 ter della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per consentire l'ampliamento della gamma di prodotti offerti da parte degli operatori agricoli e florovivaistici, al fine di garantire ai consumatori maggiori opportunità di scelta in una logica di libera concorrenza di mercato;

Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. XI/5815 del 29 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la tabella riportante le voci di dettaglio delle categorie merceologiche ammesse alla vendita da parte dell'imprenditore agricolo florovivaista, all'interno delle categorie individuate dall'art. 75 ter comma 2 della l.r. 31/2008;

Ritenuto di aggiornare la succitata tabella, in considerazione anche delle osservazioni pervenute via mail da parte dei rappresentanti delle imprese agricole florovivaistiche, in ordine alle categorie merceologiche dei prodotti ammessi alla vendita, approvando la tabella di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'elenco approvato con la richiamata d.g.r. 5815/2021 a decorrere dalla pubblicazione sul BURL del presente atto;

Vista la Legge regionale 20/2008 e ss.mm.ii, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare, ai sensi dell'art. 75 ter comma 3, la tabella con le voci di dettaglio delle categorie merceologiche ammes-

se alla vendita da parte dell'imprenditore agricolo florovivaista, all'interno delle categorie individuate dall'art. 75 ter comma 2 della l.r. 31/2008, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce l'elenco approvato con la d.g.r. 5815/2021 a decorrere dalla pubblicazione sul BURL del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Fabrizio de Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A – Categorie merceologiche ammesse alla vendita da parte dell'imprenditore agricolo florovivaista

L'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Prodotti agricoli vivi, quali
 - o piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse;
- b) prodotti agricoli derivati, quali:
 - o fronde;
 - o fiori recisi, fiori stabilizzati, fiori essiccati;
 - o elementi decorativi quali corone, bouquet;
 - o addobbi;
- c) materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi, quali:
 - o sementi;
 - o bulbi;
 - o rizomi;
 - o tuberi seme;
- d) prodotti complementari all'attività principale:
 1. substrati colturali, ivi compresi prodotti di abbellimento, terricci, cortecce, torbe, ciottoli, argille;
 2. prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, reti e teli protettivi, prodotti fitosanitari ad uso non professionale;
 3. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni, graticci, miniserre, accessori correlati;
 4. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati;
 5. attrezzatura e accessori per l'irrigazione dei giardini e dei terrazzi;
 6. attrezzi diversi e macchine per la gestione e la cura hobbistica del verde, compresi indumenti e accessori da lavoro;
 7. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati;
 8. addobbi floreali per le cerimonie;
 9. articoli decorativi da giardino, come statue e fontane.